

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL PERSONALE

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina il sistema organizzativo e l'ordinamento del personale del Museo delle Scienze di Trento nel rispetto delle attribuzioni derivanti dalla Legge 3 ottobre 2007 n. 15 e dei principi stabiliti dalla Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante. "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento".
2. Per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari della Provincia Autonoma di Trento e a quelle disciplinate dalla contrattazione collettiva. Nell'applicazione di tali disposizioni i riferimenti agli organi provinciali devono intendersi sostituiti con quelli ai corrispondenti organi del Museo.

Art. 2

Indirizzi generali

1. Il sistema organizzativo del Museo si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento recante: "Disciplina del Museo delle Scienze" approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg del 11 marzo 2011 e s.m.i. (di seguito "Regolamento MUSE").

Art. 3

Struttura organizzativa

1. Il Museo si articola nelle seguenti strutture organizzative:
 - Direzione;
 - Servizio Affari generali e contabilità;
 - Ufficio Organizzazione risorse umane e servizi diversi di gestione;
 - Ufficio Programmi per il pubblico;
 - Ufficio Ricerca e collezioni museali;
 - Ufficio Tecnico.

Art. 4

Direzione del Museo

1. La Direzione del Museo, cui è preposto un dipendente con la qualifica di dirigente, costituisce l'unità fondamentale della struttura organizzativa del Museo.
2. La Direzione del Museo, nel rispetto del "Regolamento MUSE", coordina e dirige le attività del Museo per la realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi determinati a norma del "Regolamento MUSE" nonché di altre leggi, direttive o atti di indirizzo provinciali.
3. Nell'ambito della Direzione del Museo possono essere individuate dal Consiglio di amministrazione strutture operative alle quali sono preposti dei responsabili.

Art. 5

Attribuzioni del Direttore del Museo

1. Il Direttore coordina e dirige le attività del Museo e programma le risorse assegnate per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione nei documenti di programmazione secondo quanto previsto dall'art. 8 del "Regolamento MUSE".

Art. 6

Incarico di Direttore del Museo

1. L'incarico di Direttore del Museo è conferito dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto e nei termini stabiliti dal "Regolamento MUSE".

Art. 7

Uffici e Servizi

1. La struttura operativa del Museo è organizzata in Servizi e Uffici. Le declaratorie dei Servizi e degli Uffici sono definite dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore del Museo.
2. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione può costituire i Servizi e gli Uffici individuandone le attribuzioni sulla base dei criteri di omogeneità funzionale nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e al precedente comma 1.
3. L'attivazione è subordinata alla variazione della dotazione organica e alla relativa autorizzazione da parte della Giunta provinciale.
4. Ai Servizi sono preposti dei responsabili con la qualifica di dirigente.
5. Agli Uffici sono preposti dei responsabili con la qualifica di direttore.

Art. 8

Incarico di Dirigente di servizio

1. L'incarico di dirigente di servizio è conferito dalla Giunta provinciale per la durata massima di cinque anni rinnovabili alla scadenza, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge provinciale n. 7/97 e le modalità operative approvate dalla Giunta provinciale.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene secondo le modalità previste dalla medesima legge provinciale.

Art. 9

Incarico di Direttore d'ufficio

1. L'incarico di direttore d'ufficio è conferito dalla Giunta provinciale per la durata massima di cinque anni rinnovabili alla scadenza, secondo i criteri e le modalità previste dalla legge provinciale n. 7/97 e le modalità operative approvate dalla Giunta provinciale.
2. L'accesso alla qualifica di direttore avviene secondo le modalità previste dalla medesima legge provinciale.

Art. 10

Ruolo del personale e pianta organica

1. Il personale del Museo è assunto dalla Provincia autonoma di Trento secondo l'ordinamento professionale previsto dal contratto collettivo provinciale di lavoro e messo a disposizione del Museo.